



Decreto Dirigenziale n. 165 del 22/10/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA CATTURA, INANELLAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E LIBERAZIONE DI TRE ESEMPLARI DI BECCACCIA IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ALLEGATI.

OGGETTO: Autorizzazione al Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Padova per la cattura, inanellamento, equipaggiamento e liberazione di tre esemplari di beccaccia in provincia di Avellino. CON ALLEGATI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- a. l'articolo 4, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.", dispone, tra l'altro, che le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, (oggi I.S.P.R.A.) possono autorizzare gli Istituti scientifici delle università ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli;
- b. l'articolo 3, della L. R. 9 agosto 2012, N.26 e s.m.i., al comma 1 dispone, tra l'altro, il divieto in tutto il territorio regionale di qualsiasi forma di uccellazione o cattura di fauna selvatica, fatte salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla stessa Legge, e al comma 2, tra l'altro, che la cattura temporanea è autorizzata per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L. 157/1992;
- c. il citato art. 4, della L. 157/1992 al comma 2, dispone in merito alla cattura temporanea per inanellamento degli uccelli, e prescrive, tra l'altro, che l'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'ISPRA;

CONSIDERATO che con nota prot. 982 Cl. III/1347 del 24.7.2013 (allegata a questo provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale – allegato 1) la Professoressa Laura Guidolin, in rappresentanza del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, ha richiesto l'autorizzazione alla cattura e rilascio di 3 esemplari di Beccaccia in provincia di Avellino, per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014, specificando personale, tempi, modalità di cattura, equipaggiamento e rilascio dei volatili, nonché richiedendo la collaborazione di inanellatori operanti in Regione Campania autorizzati dall'ISPRA;

DATO ATTO, con nota 515550 del 5/9/2013 recante "*Cattura e rilascio di esemplari di beccaccia - richiesta parere ex art' 4, c.1, Legge 11.2.1992 n°157*" di aver richiesto all'ISPRA il parere di cui al citato art. 4, co.1, L. 157/1992;

PRESO ATTO della nota n. 39442 del 4.10.2013 (allegata a questo provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale – allegato 2) con cui il citato Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerca Ambientale:

- a. esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, raccomandando la collaborazione con personale abilitato all'inanellamento a scopo scientifico sul territorio nazionale che ha aderito ai recenti corsi di formazione per la cattura di Beccacce,
- b. ha richiesto di ricevere il consuntivo delle catture effettuate suddivise per classe di età e per Provincia, al fine di adempiere ad obblighi nazionali nei confronti dell'Unione Europea;

RILEVATO che:

in Provincia di Avellino ricadono sia aree protette sia Aree Natura 2000, in cui le attività di cattura della fauna selvatica richiedono specifica autorizzazione dell'Ente gestore;

nel caso delle aree S.I.C. e Z.P.S., in particolare, la normativa di settore dispone la necessità di sottoporre i progetti a Valutazione di Incidenza;

RITENUTO di poter concedere al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova l'autorizzazione richiesta, subordinando tali attività alle prescrizioni elencate nel seguente dispositivo;

VALUTATA l'opportunità di disporre in merito alla presenza di osservatori regionali, al fine di acquisire specifiche conoscenze "di campo" relative al monitoraggio della specie;

VISTI

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- c. la Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33;
- d. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- e. il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- f. l'art. 4, comma 2, della Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;
- g. il Regolamento regionale n. 1/2010 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010;
- h. il D.R.D. del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 70 del 15.11.2010;
- i. la Legge regionale 9 agosto 2013, n. 26 e ss. mm. ii.;

DECRETA

per le motivazioni espresse nella narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo,

1. di autorizzare il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova (di seguito Dipartimento) a catturare tre esemplari di Beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) con il metodo del faro e del retino, nel territorio della provincia di Avellino nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 trasmettere a questo Ufficio ed all'Amministrazione provinciale di Avellino, con anticipo di almeno un mese, il calendario delle attività con luogo delle catture e date previste;
 - 1.2 per eventuali attività di cattura in Aree Protette, ed in Aree Natura 2000, richiedere preventivamente l'autorizzazione degli Enti gestori nel rispetto della normativa di settore;
 - 1.3 per eventuali attività di cattura in Aree S.I.C. o Z.P.S. perfezionare preventivamente le attività in materia di Valutazione di Incidenza di cui al regolamento n. 1/2010 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010;
 - 1.4 effettuare le attività di campo esclusivamente per opera del personale indicato nella richiesta di autorizzazione;
 - 1.5 limitare al minimo il tempo intercorrente tra cattura e liberazione dei volatili, al fine di evitare inutile disagio e sofferenza degli animali;
 - 1.6 sottoporre tutti i volatili catturati al rilevamento di dati biometrici ed inanellamento a cura di personale, abilitato all'inanellamento a scopo scientifico sul territorio nazionale, che ha aderito ai corsi di formazione tenuti dall'ISPRA per la cattura di beccacce; i nominativi ed i recapiti di tale personale saranno indicati da quest'Ufficio successivamente alla ricezione del calendario delle attività;

- 1.7 consentire l'eventuale partecipazione di due osservatori, a seguito di formale comunicazione di questo Settore;
 - 1.8 trasmettere a questo Ufficio ed all'ISPRA, entro trenta giorni dal termine delle attività di campo, formale consuntivo delle catture effettuate suddivise per classe di età e per località;
 - 1.9 trasmettere a questo Ufficio, ed all'ISPRA, al termine dell'annata, dettagliata relazione in merito ai risultati conseguiti attraverso il monitoraggio dei volatili catturati ed equipaggiati in Regione Campania;
2. che per la Regione Campania nessun onere di spesa deriverà dall'effettuazione delle attività autorizzate con il presente provvedimento;
 3. che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicità di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33.

Il presente provvedimento sarà inviato:

- all'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca
- al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali.
- al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova;
- all'Ufficio Caccia della Provincia di Avellino;
- al Servizio Registrazione ed Archiviazione Atti Monocratici;
- al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C

f.to LOMBARDO